

Legge regionale 09 gennaio 2006 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 19/12/2019

**Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.**

**Art. 20**

*(Forme collaborative tra gli enti locali)(2)(3)(4)(5)(6)*

1. Allo scopo di rendere la propria azione maggiormente efficace ed efficiente, gli enti locali possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico, mediante le seguenti forme di collaborazione:

**a)** convenzioni;

**b)** associazioni intercomunali;

**c)** unioni dei Comuni.

**c bis)** unioni dei Comuni montani, di seguito denominate Unioni montane.

(1)

2. Gli atti relativi alla costituzione e alla modificazione delle forme collaborative sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

Note:

1 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 33, comma 1, L. R. 14/2011

2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 3/2012 nel testo modificato da art. 23, comma 1, L. R. 26/2012

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 5, L. R. 15/2014

5 Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014

**6** L'articolo continua ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 26/2014, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione, come disposto all'art. 10, c. 46, L.R. 27/2014.